

sotto quale forma vengono registrati i diplomi riconosciuti dagli altri Stati membri e specificare quali e quante qualifiche siano già state riconosciute. La Commissione dovrebbe peraltro spiegare ancora una volta in che modo prevede di utilizzare queste relazioni nel contesto degli ulteriori lavori volti a conseguire le finalità perseguite.

5. Il Comitato condivide la procedura prevista dalla Commissione:

- selezione delle professioni pertinenti nel settore in esame;
- descrizione delle mansioni specifiche a tali professioni;
- raffronto delle qualifiche di formazione professionale riconosciute con le mansioni concordate a livello comunitario per le professioni in parola;
- pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;
- divulgazione delle informazioni in tutte le sedi competenti.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1983.

Nella scelta delle professioni o dei gruppi di professioni pertinenti, andrebbero innanzitutto considerate quelle che alla luce dell'evoluzione tecnologica risultano più promettenti per i lavoratori interessati.

In tale contesto si dovrebbe tener conto delle conclusioni cui sono giunti i lavori del CEDEFOP in materia.

6. Riassumendo, il Comitato constata che la Commissione, con la sua iniziativa, si impegna in un compito importante per il processo d'integrazione della Comunità. Considerati i sistemi e le strutture di formazione professionale, che hanno conosciuto uno sviluppo storico molto diverso negli Stati e nelle regioni della Comunità, l'obiettivo del ravvicinamento dei livelli di formazione può però essere perseguito solo con molta cautela, se si vogliono evitare conseguenze negative come ad esempio un'armonizzazione al livello più basso. Anche se il cammino che resta da percorrere non sarà né breve né facile, occorre fare il necessario per accelerare questo processo così importante per il presente e per il futuro dell'integrazione europea.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

François CEYRAC

Parere in merito ad

- **una proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dei giocattoli**
- **una proposta di direttiva del Consiglio per le norme tecniche comuni di sicurezza relative alle proprietà meccaniche e fisiche dei giocattoli**
- **una proposta di direttiva del Consiglio per le norme tecniche comuni di sicurezza relative all'infiammabilità dei giocattoli**

(84/C 35/06)

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 203 del 29 luglio 1983, pagina 1.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 4 luglio 1983 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulle proposte di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 213^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 14 e 15 dicembre 1983.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere, presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 4 luglio 1983, in merito alle seguenti proposte:

«proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dei giocattoli»,

«proposta di direttiva del Consiglio per le norme tecniche comuni di sicurezza relative alle proprietà meccaniche e fisiche dei giocattoli»,

«proposta di direttiva del Consiglio per le norme tecniche comuni di sicurezza relative all'inflammabilità dei giocattoli»,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «Ecologia, salute pubblica e consumo» il compito di predisporre il parere sull'argomento (decisione del 5 luglio 1983),

visto quanto deliberato dalla citata sezione il 16 novembre 1983 (78^a riunione),

vista la relazione presentata dalla sig.ra Strobel,

visto quanto deliberato dai propri membri il 14 dicembre 1983 (213^a sessione plenaria del 14 e 15 dicembre 1983),

HA ADOTTATO,

con 76 voti favorevoli e 1 astensione,

IL SEGUENTE PARERE:

1. Osservazioni generali sulle tre direttive

Il Comitato approva la proposta modificata, presentata ora sotto la forma di una direttiva quadro e di

due direttive d'applicazione. Il Comitato economico e sociale constata che le nuove proposte di direttiva presentate dalla Commissione tengono conto alla lettera o nello spirito, di essenziali proposte da esso formulate nel suo parere del 29 aprile 1981 ⁽¹⁾ sulla proposta di direttiva della Commissione relativa alla sicurezza dei giocattoli.

Il Comitato si compiace dell'ampio livello di concordanza raggiunto nelle direttive tra le norme CEN e le proposte formulate dalla Commissione ed accetta il modo in cui esse sono dichiarate vincolanti nelle direttive d'applicazione e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il Comitato intende ringraziare espressamente la Commissione per l'ottima collaborazione che risulta dal testo modificato della proposta.

Il Comitato ribadisce che nel settore dei giocattoli gli aspetti educativi e psicologici non possono essere completamente separati dagli aspetti inerenti alla sicurezza. Non si deve destare l'impressione che le norme in materia di sicurezza possano sollevare genitori ed educatori dalla responsabilità generale che incombe loro nell'affidare dei giocattoli ai bambini.

2. Osservazioni particolari sulla direttiva quadro

Articolo 1

Essendo stato informato che oggi è possibile fabbricare armi giocattolo ad aria compressa a condizioni conformi alle disposizioni della direttiva, il Comitato propone di modificare come segue il punto 3, lettera b), dell'articolo in esame (prodotti che non possono essere commercializzati come giocattoli):

«Armi ad aria compressa per le quali l'energia cinetica media del proiettile risulta superiore a 0,5 J.»

(1) GU n. C 185 del 7. 7. 1981, pag. 13.

Articolo 6

Per evitare malintesi (marchio di conformità CEE) al paragrafo 3 si dovrebbe modificare come segue la prima frase: «Le indicazioni di cui ai paragrafi 1, lettera a), e 2, sono redatte...» (il seguito rimane invariato).

Inoltre, nella medesima frase, si dovrebbero aggiungere le seguenti parole dopo il termine «caratteri»: «che siano adeguati alle dimensioni del giocattolo, facilmente leggibili...» (il seguito rimane invariato).

Al paragrafo 4 si dovrebbe aggiungere «e le relative istruzioni d'uso» dopo le parole «le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2».

Articolo 7

Nel testo tedesco, al paragrafo 2, la parola «betroffene» andrebbe sostituita con «interessierten».

Articolo 9 a)

Il Comitato propone di inserire, dopo l'articolo 9, un nuovo articolo 9 a) corrispondente all'articolo 11 della prima proposta di direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, formulato nel modo seguente:

«Ogni atto individuale adottato in applicazione della presente direttiva, e in particolare degli articoli 8, 9 e 10, che comporti restrizioni o divieti di immissione o di mantenimento sul mercato di giocattoli, oppure sanzioni di natura civile, amministrativa o altra, va motivato in modo preciso. Esso è comunicato all'interessato con tutte le indicazioni tecniche del caso.»

Ciò dovrebbe costituire una garanzia giuridica per i fabbricanti, gli importatori e i commercianti.

Articolo 10

Dopo il primo paragrafo si dovrebbe inserire il seguente nuovo paragrafo:

«È inoltre vietata qualsiasi forma di pubblicità che faccia riferimento alla conformità dei giocattoli alle norme di sicurezza, al rapporto di laboratorio e al marchio di conformità CEE.»

Articolo 11

Il Comitato chiede di sostituire, al paragrafo 1, le parole «del consumatore» con quanto figura all'articolo 2, e cioè: «bambini, utilizzatori e terzi».

Articolo 12

Il Comitato chiede che gli ambienti interessati (fabbricanti, commercianti, lavoratori e consumatori) siano consultati sulle modifiche prospettate che verranno discusse in seno al previsto comitato dei rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 14

Nel testo tedesco, sostituire al paragrafo 3 la parola «Werbung» con «Veröffentlichung».

Allegato I

Si propone di aggiungere il seguente dodicesimo punto:

«Biciclette per le quali l'altezza della sella da terra può essere regolata in modo che risulti uguale o maggiore a 635 millimetri.»

Allegato III

Per evitare errori d'interpretazione è necessario aggiungere quanto segue al titolo del punto 2: «(sempreché non siano coperte dall'allegato I, paragrafo 1, punti 4 e 8)».

Nel testo inglese, cancellare la parola «direct», al terzo paragrafo.

Osservazioni particolari sulla direttiva d'applicazione per le norme tecniche comuni di sicurezza relative alle proprietà meccaniche e fisiche dei giocattoli

Per quanto concerne il punto 3.2.2.7.1 il Comitato chiede alla Commissione di esaminare quale distinzione potrebbe essere necessario inserire nel testo della direttiva tra biciclette per bambini, coperte dalla direttiva, e quelle per adulti.

Inoltre, al punto 3.2.2.7.1, lettera d), delle norme CEN non figurano gli ultimi due capoversi del punto 3.7.1, lettera d), dell'allegato V, della precedente proposta di direttiva che il CEN ha ripreso nelle sue norme. Entrambi i capoversi citati vanno inseriti al punto 3.2.2.7.1, lettera d), con la seguente formulazione:

«Le due parti del copricatena (lato A + lato B) sono fissate l'una all'altra in maniera da formare un unico blocco, difficilmente amovibile dal bambino.

La parte della moltiplica del lato A che non è coperta dal copricatena non deve presentare fessure nelle quali il bambino possa introdurre le dita.»

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1983.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
François CEYRAC

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Emendamenti respinti

I seguenti emendamenti formulati in base al parere della sezione e presentati conformemente al regolamento interno sono stati respinti dal Comitato nel corso dei dibattiti:

Pagina 3

Inserire un nuovo punto:

«Articolo 4

Il Comitato ritiene che il riferimento ai venditori (primo e secondo capoverso del paragrafo 2) non sia giustificato e debba quindi essere soppresso.»

Motivazione

In pratica i venditori che non immettono essi stessi i giocattoli sul mercato — tranne nel caso in cui siano importatori diretti — non potranno, considerati i costi e il tempo richiesto, far procedere alle prove necessarie per apporre il simbolo in parola. L'apposizione dipenderà dunque esclusivamente dalla capacità che avranno i fabbricanti e gli importatori di sostenere i costi e di rispettare la procedura.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 8, voti contrari: 46, astensioni: 42.

Pagina 3

Inserire un nuovo paragrafo, del seguente tenore:

«Articolo 4

Il Comitato propone di modificare il terzo capoverso del punto 2 di questo articolo in modo che i giocattoli siano riconosciuti dagli Stati membri come conformi alle norme tecniche dal

momento che sui giocattoli stessi o sui loro imballaggi venga apposto il simbolo previsto al primo capoverso di questo articolo.»

Motivazione

Il Comitato non è stato seguito nelle sue richieste volte ad escludere le prove e i simboli di conformità. Se la Commissione mantiene questi ultimi, occorre allora cercare di renderne l'adozione più profittevole sia per gli operatori economici sia per i consumatori.

La soluzione qui raccomandata mira ad affermare la conformità alla direttiva per i giocattoli sui quali sia stato apposto un simbolo di conformità.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 9, voti contrari: 45, astensioni: 21.

Pagina 3

Inserire il seguente nuovo punto:

«Articolo 5

Il Comitato suggerisce di modificare come segue l'inizio del secondo capoverso del paragrafo 1: «A tal fine, il fabbricante o il responsabile dell'immissione sul mercato fa esaminare . . . (il resto invariato)».

Motivazione

Il testo proposto è identico a quello dell'articolo 6 della direttiva 76/768/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di prodotti cosmetici, e presenta dunque il vantaggio di riprendere una formulazione già in vigore a livello comunitario per dei prodotti assai importanti in relazione alla tutela della salute dei consumatori.

Nella pratica, è il responsabile dell'immissione sul mercato di un prodotto (fabbricante o importatore) che deve assicurarsi della sua conformità alla normativa vigente. Il venditore che si rifornisce presso di lui deve disporre di una garanzia di conformità giacché non può far procedere a delle prove, talvolta su più di 40 000 prodotti, messi in vendita al dettaglio. Invece, se tale venditore effettua direttamente delle importazioni da paesi terzi, sarà reputato responsabile dell'immissione sul mercato dei prodotti importati e, in tale qualità, dovrà organizzarsi per procedere alle prove previste.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 9, voti contrari: 44, astensioni: 23.
